

**ORDINANZA n.29 del 13.04.2020****IL SINDACO****PREMESSO:**

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato COVID-19;
- che il Ministero della Salute emanava in data 22.02.2020 la circolare n.5443 contenente indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- che con Decreto Legge n.6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2020 n.45 - venivano individuate le misure urgenti da attuare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.02.2020 n.45 - venivano definite le modalità di intervento per le specifiche realtà territoriali;
- che il Presidente della Regione Campania, promulgava in data 24.01.2020 l'Ordinanza n.01 in cui adottava una serie di misure valide per tutto il territorio regionale finalizzate al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
- che il Ministro per la Pubblica Amministrazione diramava la direttiva n. 1/2020 contenente le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui al Decreto Legge n.6/2020;
- che in data 04.03.2020 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- che con Circolare n.15 del 05.03.2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente Comune di Scafati in data 06.03.2020 al numero 14253, la sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sentita la task force istituita presso la Giunta Regionale della Campania, specificava che tra i servizi per l'infanzia da sospendersi rientrano anche le ludoteche, i centri gioco ed i doposcuola privati e comunali;
- che con Ordinanza n.07 del 06.03.2020, pubblicata sul BURC n.20 del 06.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del 04.03.2020, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che in data 08.03.2020, atteso il propagarsi dell'emergenza sanitaria, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- che con Ordinanza n.08 del 08.03.2020, pubblicata sul BURC n.21 del 08.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del 08.03.2020, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che in data 09.03.2020, atteso l'aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

- che con Ordinanze n.10 del 10.03.2020, n.11 e n.12 del 11.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del 09.03.2020, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che in data 11.03.2020, causa l'ulteriore aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- che con Ordinanze n.13 del 12.03.2020, n.14 del 12.03.2020, n.15 del 13.03.2020, n.16 del 13.03.2020, n.19 del 20.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del 11.03.2020, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che con Ordinanza n.20 del 20.03.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 20.03.2020, il Ministro della Salute adottava "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" integrative al D.P.C.M. del 11.03.2020;
- che con Ordinanza del 22.03.2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.75 del 22.03.2020, il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno adottava "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" integrative al D.P.C.M. del 11.03.2020;
- che con Ordinanza n.20 del 22.03.2020, pubblicata sul BURC n.46 del 22.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative all'Ordinanza del 22.03.2020 del Ministro della Salute, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che in data 22.03.2020, atteso l'aggravamento dell'emergenza sanitaria in atto, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 22.03.2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- che in data 25.03.2020 veniva emanato il Decreto Legge n.19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25.03.2020;
- che con Ordinanze n.23 del 25.03.2020 e n.25 del 28.03.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del 22.03.2020, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che in data 02.04.2020 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- che con Ordinanza n.27 del 03.04.2020, pubblicata sul BURC n.64 del 03.04.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;
- che il Sindaco della Città di Scafati, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, con Ordinanze Sindacali n.08, n.09, n.10 del 24.02.2020, n.11 del 28.02.2020, n.12 del 06.03.2020, n.13 del 09.03.2020, n.14 del 09.03.2020, n.15 del 10.03.2020, n.16 del 10.03.2020, n.18 del 11.03.2020, n.19 del 12.03.2020, n.20 del 16.03.2020, n.21 del 18.03.2020, n.22 del 20.03.2020, n.23 del 23.03.2020, n.25 del 30.03.2020, n.26 del 03.04.2020, n.27 del 06.04.2020 e n.28 del 08.04.2020 tempestivamente adottava una serie di misure atte, in via precauzionale, a tutelare la salute e l'incolumità dei cittadini;

ATTESO:

- che in data 11.04.2020 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- che con Ordinanza n.32 del 12.04.2020, pubblicata sul BURC n.76 del 12.04.2020, il Presidente della Regione Campania adottava ulteriori misure, integrative al D.P.C.M. del 10.04.2020, al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, di recepire i contenuti del D.P.C.M. del 10.04.2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.32 del 12.04.2020, ai fini della tutela della salute pubblica;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO il DPCM del 10.04.2020;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.32 del 12.04.2020;

ORDINA

a far data dal 14.04.2020 (compreso) al 03.05.2020 (compreso) sull'intero territorio cittadino:

1. il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, all'interno del territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati.
Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, di assoluta urgenza, per situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.
Gli spostamenti ammessi dovranno sempre essere effettuati nel rispetto del mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro.
Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
E' fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
2. il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
3. il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
4. il divieto di svolgere eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
5. la sospensione di manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
6. la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

7. la sospensione di ogni attività convegnistica o congressuale;
8. la chiusura del centro di raccolta comunale di via Diaz di supporto al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e gestito dalla società A.C.S.E. S.p.A. e il divieto di accesso degli utenti al centro di raccolta comunale di via Diaz.
9. l'adozione in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
10. la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
11. la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10.04.2020 così come modificato dall'Ordinanza n.32 del 12.04.2020 del Presidente della Regione Campania, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
 Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet.
 Il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8.00-14.00; nella settimana del 1° maggio l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì con orario 8.00-14.00.
 Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
 Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
 Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
12. la sospensione del mercato settimanale presso piazzale Marco Polo;
13. la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) anche con riferimento alla consegna a domicilio, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
14. la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
 Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
15. la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del D.P.C.M. del 10.04.2020;
16. ai titolari degli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
17. la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 del D.P.C.M. del 10.04.2020.
 Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
 E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (D.P.C.M. 10.04.2020) - gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziali, gli interventi di manutenzione



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto di Salerno, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. del 10.04.2020, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla Legge n.146/1990;

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto di Salerno, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto di Salerno.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto di Salerno, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.

È consentita, previa comunicazione al Prefetto di Salerno, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

RACCOMANDA

1. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
2. a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità stessa;
3. a tutti i cittadini l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 del D.P.C.M. del 10.04.2020;
4. a tutti i titolari di pubblici esercizi di cui è consentita l'apertura l'applicazione puntuale delle misure di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 10.04.2020;
5. a tutti i titolari di pubblici esercizi e locali pubblici di cui è consentita l'apertura di mettere a disposizione della propria utenza soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani ed esporre in luogo visibile l'elenco delle misure igienico sanitaria di cui all'allegato 4 del D.P.C.M. del 10.04.2020;
6. ai titolari di attività professionali di attuare al massimo l'utilizzo di modalità di lavoro agile che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza, di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, di assumere protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale, di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza Sindacale sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale della Città di Scafati;
2. che i trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 3.000,00;



CITTÀ DI SCAFATI (Provincia di Salerno)

3. che il Comando di Polizia Locale della Città di Scafati e tutte le altre Forze di Polizia preposte provvedano a vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza;
4. che la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e competenza a:
 - A S.E. il Prefetto di Salerno;
 - Alla Giunta Regionale della Campania;
 - All'Ente Provincia di Salerno;
 - Alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Salerno;
 - Alle Associazioni di categoria;
 - All'ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione;
 - Ai Dirigenti didattici delle scuole di ogni ordine e grado del territorio cittadino;
 - Ad A.C.S.E. S.p.A.;
 - Alla Tenenza dei Carabinieri di Scafati;
 - Al Comando della Guardia di Finanza di Scafati;
 - Al Comando di Polizia Municipale di Scafati;
 - Al Settore I dell'Ente;
 - Al Settore II dell'Ente;
 - Al Settore VI dell'Ente;
 - Al Settore VII dell'Ente;
 - Al Settore VIII dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Dott. Cristoforo Salvati

Allegato 1

Commercio al dettaglio


Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
~~Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria~~
~~Commercio al dettaglio di libri~~
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

—

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse



Allegato 3

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad



	esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione



	automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Allegato 4

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



Allegato 5**Misure per gli esercizi commerciali**

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

20A02179

